

## **Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 9293 del 4.4.2023**

### **RILEVATO CHE**

1. Con sentenza del 2 novembre 2018 n. 9490, il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda di C.S.E., dichiarò che M.A. è il padre biologico di C.G., nata a (Omissis); dispose che C.G. assumesse il cognome paterno in aggiunta e anteposizione a quello materno; ordinò la conseguente annotazione sull'atto di nascita della minore; dispose l'affidamento condiviso della minore, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto-dovere del padre di frequentare la figlia; pose a carico di M. l'obbligo di versare a C.S.E. un contributo mensile al mantenimento della minore di Euro 400,00 a far data dalla domanda, con rivalutazione Istat, e l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie, concordate o comunque effettivamente necessarie per la minore (spese mediche non coperte dal SSN; spese scolastiche e di istruzione; spese sportive e ludico-ricreative); **condannò M. al pagamento, in favore di C.S.E., della somma di Euro 45.000,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese pregresse di mantenimento della minore; condannò, altresì, lo stesso M. al pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.**

2. Proponeva appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli M.A., chiedendo riformarsi la stessa con rideterminazione delle somme disposte dal Tribunale in tema di mantenimento della figlia e, nel costituirsi in giudizio, C.S.E. chiedeva che l'appello fosse rigettato e, con appello incidentale, chiedeva che la figlia C.G. continuasse a mantenere il solo cognome materno, segno distintivo della sua identità personale.

3. Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello principale di M.A. e sull'appello incidentale di C.S.E. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 2 novembre 2018 n. 9490, ha rigettato l'appello principale di M.A. e, in accoglimento dell'appello incidentale di C.S.E. e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha annullato i capi 2 e 3 del dispositivo, disponendo che C.G. conservasse il solo cognome materno, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di (Omissis) di provvedere alle annotazioni di legge e, confermando la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado, ha condannato M.A. al pagamento delle spese processuali del grado.

4. La corte di merito ha ritenuto che: a) quanto alla doglianza sollevata dal M. in ordine, da un lato, alla sperequazione determinata dalla quantificazione del contributo al mantenimento, senza tener conto degli ulteriori carichi familiari dell'obbligato (ossia due figli nati rispettivamente nel 2012 e nel 2015 dal matrimonio contratto con C.S. nel 2011.) e, dall'altro, alla mancata considerazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato, le relative censure

erano infondate in quanto: i) la tesi difensiva dell'appellante era smentita da quanto accertato nella sentenza impugnata (pag. 8, righe 1-4), là dove espressamente si tenevano in considerazione gli altri due figli e lo stato di disoccupazione del M., che peraltro non aveva impedito a quest'ultimo di sostenere le spese di un'altra famiglia; ii) in merito allo stato di disoccupazione, il M. nulla aveva ritenuto di dover dedurre, e cioè se avesse mai lavorato e in quale ambito, quali titoli e qualificazioni professionali avesse e quali iniziative avesse, del pari, in passato intrapreso ovvero intendesse intraprendere, per trovare lavoro, considerata la sua età ancora giovanile ovvero, ancora, se avesse assunto iniziative per accedere a provvidenze pubbliche (ad esempio, il reddito di cittadinanza); iii) il M. era obbligato a contribuire (con le rispettive madri) al mantenimento dei tre figli, e le esigenze di C.G., quasi diciottenne, erano ovviamente superiori a quelle degli altri due figli, ancora bambini; b) la quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia si giustificava in Euro 400,00 mensili, come stabilito dal Tribunale, considerata l'assenza di oneri di mantenimento diretto; c) non giovava a M. neanche il riferimento al parametro adottato dal Tribunale per il ristoro delle spese affrontate dall'altro genitore per il mantenimento di C.G. fino alla dichiarazione giudiziale di paternità (Euro 250,00 al mese), che, proiettato nel passato, esprimeva infatti il valore medio delle esigenze della minore in ogni fascia di età, a partire dalla nascita, in un arco di tempo su cui incideva anche la progressiva erosione del potere di acquisto della moneta; d) in ordine alla ulteriore doglianza dell'appellante principale secondo cui la sentenza impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata nella parte in cui riconosceva e liquidava il "risarcimento del danno endofamiliare", con riguardo al parametro adottato e genericamente riferito alle tabelle di ..., le relative censure erano del pari infondate, posto che la sentenza gravata era sul punto ampiamente motivata, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali; e) doveva, dunque, ritenersi sussistente, nel caso di specie, il danno non patrimoniale derivante dal dolore della figlia, dal suo turbamento, in conseguenza della mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita, f) trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assumeva la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto, secondo un principio di probabilità; g) nel caso in esame, il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria, era la totale assenza del padre, che non aveva mai partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale della figlia; h) applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza - dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale - doveva ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale; i) nel caso in esame, ai fini della personalizzazione del danno, non operava l'attenuazione - spesso riconosciuta dai giudici di merito - derivante da positive condotte paterne (alcuni padri biologici, pur non riconoscendo il figlio, gli assicurano una pur saltuaria presenza e un qualche sostegno economico); l) neanche operava l'attenuazione - pure spesso considerata dalla giurisprudenza

- derivante dalla circostanza oggettiva (qui insussistente) che il figlio avesse avuto l'assenza del padre biologico in parte compensata dall'assistenza morale e materiale ricevuta dal marito della madre o comunque da un contesto familiare in grado di ridurre la solitudine e la percezione della mancanza di un genitore; m) il pregiudizio in esame sfuggiva a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si imponeva la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.; n) in concreto, al danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale poteva essere applicata la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, come "perdita del genitore"; o) le suddette tabelle (nella loro edizione 2021), a favore di un figlio per la perdita di un genitore, prevedevano un risarcimento massimo di Euro 336.500,00 e un risarcimento minimo di Euro 168.250,00 e che, riguardando le stesse la voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso, occorreva adattarle alla diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale, con la conseguenza che l'importo base doveva essere dunque adeguatamente rideterminato (a fronte di un minimo tabellare di Euro 168.250,00, il Tribunale aveva operato un abbattimento dell'85%), e che pertanto l'appellante non aveva ragione di dolersi di tale equilibrata liquidazione eseguita in primo grado; p) era invece fondato l'appello incidentale di C.S.E., volto a mantenere per C.G. il suo cognome materno.

La sentenza, pubblicata il 30 agosto 2021, è stata impugnata da M.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui C.S.E. e C.G. hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della Cost, art. 30 e 3, 147 e 148 c.c., nonché degli art. 114, 115 e 116 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata determinerebbe una evidente sperequazione a scapito dei figli nati successivamente dal matrimonio e che la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto che non era solo "disoccupato", ma anche gravato da precedenti penali, circostanze che lo rendevano, pertanto, ancora più difficilmente occupabile. Si evidenzia inoltre che la vigente normativa esclude dal reddito di cittadinanza i soggetti con precedenti penali, ciò comportando anche l'omesso esame da parte della Corte di appello della documentazione probatoria in atti (nello specifico il certificato penale del M., depositato sin dal primo grado del giudizio). Tale omissione - aggiunge il ricorrente - avrebbe comportato, da un lato, un'errata valutazione dell'astratta sua capacità lavorativa, influente sulla quantificazione del contributo al mantenimento, e dall'altro, avrebbe provocato una disparità di trattamento tra i suoi figli. Osserva ancora il ricorrente che la sopra descritta sua situazione giuridica comporterebbe che i figli avuti dal successivo matrimonio siano ingiustificatamente svantaggiati, poiché, all'attualità, egli ricorrente, nelle sue limitatissime possibilità di

guadagno, dovrebbe ovviamente devolvere tutte le risorse disponibili alla prima figlia, nulla potendo riservare agli altri.

1.1 Il motivo - così articolato - è inammissibile.

1.1.1 Il ricorrente tenta infatti di sollecitare, peraltro sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, una nuova valutazione della questio facti innanzi a questo giudice di legittimità, richiedendo un nuovo apprezzamento in fatto dei presupposti, già correttamente scrutinati dai giudici del merito, da prendersi in considerazione per una corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia.

1.1.2 Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del combinato disposto degli art. 115 e 116 c.p.c.. Si evidenzia che la Corte di appello, per la quantificazione del danno

endofamiliare, aderendo alle valutazioni del primo giudice, avrebbe - a fronte di un minimo tabellare di Euro 168.250,00 - operato un abbattimento dell'85%, con conseguente insussistenza delle doglianze proposte dall'appellante. Osserva invece il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione dei parametri già adottati dal Tribunale nella quantificazione del risarcimento del danno, in quanto - come facilmente verificabile dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Napoli - il parametro assunto per la "quantizzazione" del danno sarebbe stato desunto dalle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano, inerenti l'anno 2014, mentre la Corte d'Appello avrebbe assunto, per verificare la congruità della liquidazione, le tabelle inerenti l'anno 2021, non emergendo, nella motivazione di entrambi i provvedimenti, alcuna traccia comprensibile del procedimento logico per il quale il Tribunale aveva ritenuto congruo liquidare l'importo di Euro 25.000,00. I parametri considerati - aggiunge il ricorrente - risulterebbero essere diversi, per l'uno, le tabelle del 2014 e, per l'altro, del 2021, ma non sarebbero state indicate le ragioni per ritenere, rispetto alle condizioni personali e patrimoniali del M., congrua la cifra disposta a titolo di risarcimento.

2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.

2.2 Anche in tal caso risulta utile ricordare - in relazione ai parametri normativi di cui si invoca la violazione - che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; v. anche: Cass. n. 26769/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).

2.3 Ciò posto, risulta anche in questo caso evidente che il ricorrente prospetta, di nuovo, innanzi a questa Corte di legittimità, un apprezzamento della questione facti, in relazione ai presupposti fattuali, già scrutinati dai giudici del merito per la quantificazione del cd. danno endofamiliare, legato quest'ultimo alla lesione subita dalla minore per il riconoscimento solo in sede giudiziale del rapporto di paternità con l'odierno ricorrente.

Si tratta di apprezzamenti in fatto che, per le ragioni già sopra evidenziate in relazione al primo motivo di ricorso, non rientrano nel sindacato di questa Corte e che pertanto devono essere dichiarati inammissibilmente prospettati.

2.4 Senza neanche contare che la Corte territoriale ha correttamente applicato al caso di specie una quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., che, per giurisprudenza granitica, è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice

di merito (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 17/5/2000, n. 6414). Del pari correttamente, ciascun giudice di merito (primo e secondo grado) ha fatto applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al momento di ciascuna impugnata decisione (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018), in conformità al principio, anch'esso consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Va dato atto, infine, giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2023